

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Lepe

sono obbligati a pagare alla [REDACTED] in persona del Suo legale rappresentante per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto ; 9. Per l'effetto annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto , con ogni conseguenza di legge ; 10. Condannare comunque la [REDACTED] Investing spa al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari " .

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/06/2024 si costituiva parte opposta chiedendo : - "In via preliminare : concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto , non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta , né di pronta/facile soluzione , come previsto dall'art. 648 c.p.c. ; concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 D.lgs 28/2010 ; Nel merito , in via principale : respingere ogni domanda ed eccezione avversaria , in quanto infondata in fatto e in diritto , per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e , per l'effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto . Nel merito , in via subordinata : nella denegata e non creduta ipotesi di revoca , per qualsiasi ragione , del decreto ingiuntivo opposto , condannare comunque la parte opponente al pagamento , in favore di [REDACTED] dell'importo di Euro 47.417,74 , oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito , dalla domanda al saldo effettivo , ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio ; in ogni caso : con vittoria di spese e compensi , oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge ."

Con la memoria ex art. 171 ter c.p.c. n. 1 gli opposenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva dell'opposta .

Veniva istruita la causa a mezzo produzione documentale .

All'udienza del 18/12/2025 precisate le conclusioni , previa discussione orale , la causa era decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va esaminato l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'opposta .

Non ignora questo giudice che con riferimento alla cessione [REDACTED] l'opposta ha prodotto il contratto di cessione del 10/06/2022 che risulta in diverse parti omissato (V. all. 9 del fascicolo monitorio) , la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana parte II n. 74 del 28/06/2022 (V. doc 15 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) , la ricevuta di ritorno attestante l'invio della comunicazione di avvenuta cessione all'opponente [REDACTED] (V. allegati 10 e 11 del fascicolo monitorio) .

Con riferimento alla prima cessione ovvero tra [REDACTED] l'opposta ha invece depositato l'estratto Gazzetta Ufficiale parte seconda n 118 del 05/10/2021 (V. doc. 8 del fascicolo monitorio)

Orbene , tra i criteri di individuazione dei crediti ceduti al punto b) della Gazzetta Ufficiale n. 118 del 05/10/2021 viene indicato " i cui debitori risultavano alla data di Cut - Off (che viene fissata al 31/12/2020) classificati e segnalati come " sofferenze " o " inadempienze probabili " nella Centrale dei Rischi di Banca d'Italia da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. " ma di ciò non vi è prova in atti .

Gli allegati 10 e 11 del fascicolo monitorio menzionati dall'opposta con riferimento a questa cessione fanno invece riferimento come già detto alla seconda cessione .

Tardiva è poi la produzione degli elenchi crediti ceduti depositata unitamente alla comparsa conclusionale .

Dunque , a fronte delle contestazioni mosse dagli opposenti , l'opposta avrebbe dovuto produrre anche il contratto della cessione intervenuto tra [REDACTED] e [REDACTED] senza omissioni al fine di individuare l'oggetto della cessione stessa e quindi di verificare l'inclusione nella stessa della esposizione debitoria maturata nei confronti degli odierni opposenti . Parte opposta avrebbe dovuto provare la regolare conclusione di tutti e due i contratti di cessione .

Ciò premesso e considerato , in accoglimento dell'opposizione , va dichiarata la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e la conseguente revoca del d.i. impugnato .

Restano assorbite le ulteriori questioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti .

La soccombenza postula che le spese e competenze di lite sono poste a carico dell'opposta e sono liquidate come da dispositivo .

P.T.M.

Il Giudice Onorario di Tribunale, dr.ssa Maria Carmela Tinelli in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Lecce, seconda sezione civile , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai sigg.ri [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore , con atto di citazione in opposizione del 03/05/2024 ritualmente notificato , ogni altra istanza, difesa od eccezione rigettata, così provvede:

1. In accoglimento dell'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione attiva di [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro-tempore e per essa [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Revoca per l'effetto il d.l. 488/2024 emesso dal Giudice del Tribunale di Lecce dr.ssa Annafrancesca Capone in data 14/03/2024.

2. Condanna pertanto, l'opposta, al pagamento in favore degli opposenti delle spese e competenze di lite che si liquidano in complessivi euro 3.809,00 di cui euro 851,00 per la fase di studio, euro 602,00 per la fase introduttiva, euro 903,00 per la fase istruttoria, euro 1.453,00 per la fase decisionale, oltre 15% quale maggiorazione spese legali, Iva e Cap come per legge con distrazione in favore degli avv. ti Antonio Sansonetti e dall'avv. Francesco Giannuzzi Daniele dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Lecce in data 19/12 /2025

Il Giudice Onorario

dr.ssa Maria Carmela Tinelli



Deposito in Cancelleria

il 19 DIC. 2025

ABRIANZEL DEBBIANO
(Antonio MAZZEO)